

S T A T U T O

DEL COMUNE DI

SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR)

approvato con deliberazioni del Consiglio comunale
30 settembre 1991, n.42; 7 ottobre 1991, n.43; 8 ottobre 1991, n.45;
12 febbraio 1992, n.7; 2 marzo 1992 n.11 e 4 marzo 1992, n.19
(Pubblicato sul B.U.R. n.66 del 22 giugno 1992)

modificato con delibera del Consiglio comunale 27 febbraio 1995, n.20

modificato con delibera del Consiglio comunale 25 ottobre 1999, n.64
(Pubblicato sul B.U.R. n.2 del 07/01/2000)

modificato con delibera del Consiglio comunale 31 marzo 2014, n. 9
(Pubblicato sul B.U.R. n.47 del 02/05/2014)

INDICE GENERALE

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – La Comunità
- Art. 2 – Obiettivi dell'azione comunale
- Art.3 – Ruolo e funzioni del Comune
- Art. 4 – Stemma

Titolo II

IL TERRITORIO DEL COMUNE

- Art. 5 – Sede Comunale
- Art. 6 – Articolazione territoriale

Titolo III

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

Capo 1°

ORDINAMENTO

- Art. 7 – Organi di Governo
- Art. 8 – Il Consiglio Comunale e sue funzioni
- Art. 9 – Organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale
- Art.10 – Prima seduta
- Art.11 – Doveri del Consigliere Comunale
- Art.12 – Diritti del Consigliere
- Art.13 – Gruppi dei Consiglieri
- Art.14 – Dimissioni dei Consiglieri
- Art.15 – Validità delle sedute
- Art.16 – Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni
- Art.17 – Astenuti e schede bianche e nulle
- Art.18 – Disposizioni generali sulle Commissioni Consiliari
- Art.19 – Commissione consiliare per lo Statuto e i Regolamenti
- Art.20 – Approvazione dei regolamenti

Capo 2°

LA GIUNTA

- Art.21 - Composizione
- Art.22 - Incompatibilità
- Art.23 – Elezione del Sindaco e nomina della Giunta
- Art.24 – Esercizio delle funzioni
- Art.25 – Mozione di sfiducia
- Art.26 – Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

Cap 3°

IL SINDACO

- Art.27 – Ruolo e funzioni
- Art.28 – Incarichi e deleghe agli Assessori
- Art.29 – Il Vicesindaco

Capo 4°

DISPOSIZIONI COMUNI

- Art.30 – Astensione obbligatoria
- Art.31 - Nomine

Titolo IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art.32 – Accesso agli atti ed alle informazioni
- Art.33 – Valorizzazione del libero associazionismo
- Art.34 - Referendum
- Art.35 – Istanze, petizioni e proposte
- Art.36 – Altri istituti di partecipazione

Art.37 – Azione popolare
Art.38 – Difensore civico

Titolo V

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art.39 – Principi e criteri fondamentali di gestione
Art.40 – Ordinamento funzionale
Art.41 – Il Segretario Comunale: ruolo e funzioni
Art.42 – Il Vice - Segretario
Art.43 – I Responsabili di settore

Titolo VI

ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art.44 – La gestione dei servizi pubblici comunali
Art.45 – Gestione in economia
Art.46 – La concessione a terzi
Art.47 – Istituzione e azienda speciale
Art.48 – Partecipazione a società di capitali
Art.49 – Promozione di forme associative e di cooperazione tra Amministrazioni pubbliche

Titolo VII

FINANZA E CONTABILITA'

Capo 1°

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

Art.50 – Principi e criteri
Art.51 – Attività finanziaria e utilizzo delle risorse
Art.52 – Bilancio e programmazione finanziaria
Art.53 – Rendiconto della gestione
Art.54 – Revisione economico-finanziaria

Capo 2°

LA CONSERVAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art.55 – Beni comunali
Art.56 - Inventario

Capo 3°

TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Art.57 – Il servizio di cassa

Titolo VIII

APPALTI E CONTRATTI

Art.58 – Procedure negoziali

Titolo IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.59 – Consigli di frazione
Art.60 – Regolamenti comunali anteriori
Art.61 – Commissioni per i Regolamenti attuativi
Art.62 – Entrata in vigore dello Statuto

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
La Comunità

1. La Comunità di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ordinata in Comune, è autonoma.

2. Il Comune, dotandosi dello Statuto che individua la sua natura e che regola la sua attività, si richiama ai valori morali, religiosi e laici, che sono caratteristici della tradizione della comunità locale; riconosce e promuove il valore fondamentale della famiglia.

3. Il Comune si impegna a operare ispirandosi a questi valori per mantenerli vivi ed operanti, rappresentando essi il vero ed ineliminabile fondamento per una convivenza democratica rispettosa dell'integralità della persona posta come centro e fine dell'azione amministrativa e politica, secondo i principi ispiratori della Carta Costituzionale e della dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo. Il Comune tutela e promuove la parità giuridica, sociale ed economica della donna.

Art. 2
Obiettivi dell'azione comunale

1. Il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi nazionali e regionali, nonché tutte quelle che riterrà opportune, in diretta collaborazione con la Comunità, nei modi che il presente Statuto o i successivi regolamenti stabiliranno, per favorire la crescita sociale, culturale ed economica della Comunità locale della quale è primaria espressione, fondando la sua attività sul principio della solidarietà, della libertà e della pace, nonché sulla salvaguardia dei diritti alla vita degli esseri più deboli, con particolare riguardo ai nascituri, sin dallo stato embrionale nell'alvo materno.

2. L'Ente locale riconosce la scelta dell'obiezione di coscienza e prevede l'ammissione nelle forme e per la mansioni consentite dalla legge, di giovani che svolgano il servizio civile sostitutivo a quello militare.

Art. 3
Ruolo e funzioni del Comune

1. Il Comune interverrà per il conseguimento delle seguenti finalità:

- a) promozione dell'istruzione di ogni ordine e grado, nel rispetto della libertà di educazione ed istruzione, anche tra scuola pubblica e privata, e dei diritti fondamentali della famiglia secondo il dettato costituzionale, con iniziative volte a favorire le varie attività esistenti o proponendone di nuove ed integrative. Il patrimonio culturale locale andrà valorizzato ed orientato ad una sempre maggiore apertura sul piano della solidarietà umana anche nella dimensione europea ed extraeuropea. L'azione amministrativa sarà rivolta indistintamente a tutte le espressioni scolastiche e culturali, non trascurando l'integrazione degli immigrati nel rispetto delle reciproche tradizioni etnico-culturali-religiose nella nostra comunità;
- b) recupero e sviluppo di iniziative aventi lo scopo di valorizzare il tradizionale settore economico-culturale della lavorazione del marmo e dei prodotti lapidei in genere, sia nel settore industriale che in quello artistico-artigianale al quale sarà dedicata particolare cura ed attenzione. Attuazione di iniziative, anche consortilmente con Enti pubblici e privati, per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività agricole, agrituristiche industriali, commerciali ed artigianali alternative al tradizionale settore del marmo al fine di garantire una maggiore flessibilità ed una continuità di crescita della Comunità;
- c) promozione dello sport attivo nelle sue varie forme e di attività ricreative culturali per tutte le età per l'occupazione del tempo libero;
- d) promozione di attività di volontariato, stimolando il libero e gratuito apporto tecnico degli operatori locali professionali e non, per un migliore svolgimento delle varie iniziative sociali ed istituzionali;
- e) valorizzazione e salvaguardia del patrimonio, culturale, artistico, territoriale, monumentale ed ecologico del Comune, con particolare attenzione ad iniziative che tendono a prevenire e/o eliminare le varie forme di inquinamento, e l'installazione di impianti nucleari;
- f) promozione del godimento dei servizi civici e sociali con particolare riguardo alla salute, all'assistenza, alla sicurezza pubblica anche con eventuale consorzio con i Comuni limitrofi, all'abitazione, alla cultura e a tutto ciò che concorre a migliorare la qualità della vita, con priorità riconosciuta verso i cittadini in difficoltà e predisposizione di strutture e strumenti idonei a rendere effettivo il godimento dei servizi stessi;
- g) promozione di forme di cooperazione e partecipazione tra il Comune e gli organismi e le Associazioni operanti sul territorio e anche e soprattutto nei casi che richiedono solidarietà ed aiuto;
- h) sviluppo delle finalità di cui ai precedenti punti e di quelle attribuitegli dalle leggi, anche con forme di associazione, semplice, consortile o societaria, coinvolgendo i Comuni aventi omogeneità storica ed economica;
- i) attivazione di forme di partecipazione popolare consultiva, per favorire l'ammissione di istanze, petizioni o proposte di cittadini, singoli o associati in gruppi, tendenti alla migliore tutela degli interessi della collettività; il tutto in attuazione e in conformità alla legge 241/1990.

Art. 4
Stemma

1. Il Comune ha, come proprio segno distintivo, lo stemma che è: D'azzurro a due monti d'argento sulla campagna di verde, alla vite di verde fruttifera di rosso posta in fascia. Ornamenti esterni da Comune, come da R.D. 15 maggio 1993.

Titolo II
IL TERRITORIO DEL COMUNE

Art. 5
Sede Comunale

1. Il Comune ha sede nel Capoluogo Sant'Ambrogio di Valpolicella. Gli uffici comunali che possono essere ubicati anche nelle frazioni, devono essere facilmente raggiungibili da tutti i cittadini. Gli Organi del Comune, in particolari circostanze, possono essere convocati anche in sedi diverse dal Capoluogo.

Art. 6
Articolazione territoriale

1. Il territorio comunale, che ha una estensione di kmq. 23,50, è costituito dalle seguenti frazioni: Sant'Ambrogio di Valpolicella, Domegliara, Gargagnago, Ponton, Monte e San Giorgio.

Titolo III
ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

Capo 1°
ORDINAMENTO

Art. 7
Organi di Governo

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

Art. 8
Il Consiglio Comunale e sue funzioni

1. Il Consiglio Comunale è composto dal numero di membri in rapporto alla popolazione, secondo quanto disposto dalla legge.

2. Ad esso spetta il potere di decidere l'indirizzo politico-amministrativo del Comune ed altresì, controllarne l'attuazione adottando gli atti previsti e consentiti dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale opera in proprio con esclusione di delega ad altri organi.

4. Le competenze del Consiglio Comunale sono quelle stabilite dalla legge.

Art. 9
Organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale si riunisce a seguito di convocazione, comprensiva dell'ordine del giorno, del Sindaco da effettuarsi, per le sedute ordinarie, con preavviso di almeno otto giorni, per quelle straordinarie, con preavviso di almeno cinque giorni, per quelle urgenti, determinate da motivi rilevanti ed indilazionabili, con preavviso di almeno 24 ore.

2. Il Consiglio Comunale può essere riunito anche su richiesta della Giunta Comunale o di almeno un quinto dei consiglieri comunali, con specificazione degli oggetti da trattare.

3. La richiesta dovrà essere indirizzata al Sindaco che dovrà convocare il Consiglio Comunale entro venti giorni dalla data di protocollo della domanda di convocazione.

4. Il Consiglio tiene due sessioni ordinarie annuali e precisamente una nel periodo dal 1/1 al 31/7 e l'altra nel periodo 20/8 al 31/12 di ogni anno.

Art.10
Prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio Comunale si terrà, osservati i termini e le forme di legge, per procedere in via esecutiva alla convalida degli eletti, alle eventuali surrogazioni ed all'elezione della Giunta e del Sindaco.

2. Il Consiglio provvede a convalidare gli eletti, previo giudizio di ineleggibilità e di incompatibilità con i criteri fissati dalla legge.

3. La prima convocazione fa carico al Consigliere anziano, cui spetta di presiedere le sedute sino all'elezione della Giunta Comunale e del Sindaco.

4. La seduta è pubblica ed il voto è palese.

Art.11
Doveri del Consigliere Comunale

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

3. Ogni Consigliere comunale dovrà adempiere al proprio mandato con fedeltà nel solo interesse della Comunità, dalla quale è stato eletto con esclusione di ogni possibile interferenza di interesse privato anche di terzi e anche solo indiretto.

4. Il Consigliere Comunale, in particolare deve presenziare a tutte le sedute del Consiglio. Il Consigliere comunale, nell'accettare la carica, assume anche l'impegno di presenziare a sedute e riunioni, anche informali, promosse dalla Giunta, dalla conferenza dei capigruppo, dagli organismi di partecipazione popolare. Dovrà altresì, mantenere i rapporti con i cittadini ed essere attento alle necessità della Comunità amministrativa.

5. Dovrà, altresì, presenziare a tutte le sedute delle Commissioni e/o Comitati a cui sia chiamato a far parte dalla Giunta o dal Consiglio stesso.

6. Il Consigliere decade quando non intervenga, senza darne giustificazione scritta al Sindaco o al suo facente funzioni, a tre sedute consecutive del Consiglio entro cinque giorni.

7. La mancata partecipazione ai Comitato o Commissioni, dovrà essere comunicata per iscritto al Presidente degli stessi entro cinque giorni; se essa si protrarrà per tre volte consecutive, senza giustificazione scritta, determinerà la decadenza dalla Commissione e/o Comitato interessato.

8. Ogni singolo Consigliere dovrà produrre la documentazione relativa alla sua immunità da precedenti penali e di eventuali 'carichi pendenti'; per tutta la durata del mandato, produrrà annualmente copia integrale della dichiarazione di redditi.

9. Apposito regolamento disciplinerà più specificatamente la materia con riferimento particolare agli ambiti procedurali.

Art.12

Diritti del Consigliere

1. E' diritto del consigliere proporre singole iniziative o particolari atti deliberativi.

2. La proposta dovrà essere scritta e sarà depositata all'Ufficio del Sindaco, il quale la sottoporrà alla Giunta per il prosieguo della pratica entro 30 giorni dal ricevimento.

3. Se la Giunta riterrà l'interesse della proposta e la non coincidenza con programmi in corso, sia pure in fase deliberativa, adotterà, per quanto di sua competenza, i provvedimenti del caso: se la materia fosse di competenza del Consiglio, il documento sarà trasmesso ai capigruppo e l'argomento sarà posto all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale.

4. Se la Giunta non riterrà la proposta attinente l'interesse della Comunità o la riterrà già risolta con altri provvedimenti di carattere anche generale, disporrà l'archiviazione della pratica, previa comunicazione scritta all'interessato dei motivi di tale provvedimento.

5. Il Sindaco darà comunicazione anche di tale provvedimento ai capigruppo consiliari, entro trenta giorni dall'adozione della stessa.

6. Le istanze tutte dovranno essere protocollate in registro apposito.

7. Ogni Consigliere potrà presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

8. Esse dovranno essere depositate presso la segreteria del Comune.

9. Il Sindaco ne riferirà, nella prima seduta, successiva al deposito, alla Giunta Comunale che provvederà ad esaminarle ed a formulare le risposte da dare.

10. Se l'oggetto della stessa sarà di esclusiva competenza del Sindaco, sarà esso stesso a provvedere alla risposta.

11. In ogni caso la risposta sarà depositata presso la segreteria entro trenta giorni dalla presentazione.

12. Se il Consigliere avrà chiesto che l'interpellanza o l'interrogazione siano discusse in seduta consiliare, il Sindaco le inserirà nell'ordine del giorno nella seduta successiva alla loro presentazione.

13. il Regolamento determinerà le modalità e le forme più specifiche in materia.

14. Ogni Consigliere durante l'orario d'ufficio potrà accedere agli Uffici comunali per ottenere in visione atti e documenti relativi agli argomenti di competenza del Consiglio, della Giunta e del Sindaco.

15. E' esclusa ogni informativa su documenti riguardanti persone e loro situazioni soggettive, per motivi di riservatezza e di ordine pubblico.

16. Il tutto dovrà avere preciso riferimento alla rappresentanza del consigliere ed agli oggetti appartenenti al suo mandato.

17. In ogni caso l'esibizione e il rilascio di copia dei documenti e degli atti sarà effettuato secondo le modalità previste da apposito regolamento.

Art.13

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si riuniscono in gruppi.

2. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento.

Art.14

Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni del consigliere comunale sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio.

2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazioni delle dimissioni.

Art.15

Validità delle sedute

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono validamente costituite quando è presente la metà dei consiglieri in carica.

2. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento devono essere segrete.

Art.16

Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni

1. Il Consiglio Comunale vota in modo palese ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone, nonché di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza o la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del Consigliere.

2. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto, salvo che siano richieste maggioranze qualificate, e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti.

Art.17

Astenuti e schede bianche e nulle

1. Il Consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

2. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti, ai fini della validità della seduta, deve lasciare il proprio posto allontanandosi dall'aula o collocarsi nell'area destinata al pubblico, al momento del voto.

3. Per determinare la maggioranza dei presenti al voto, si tiene conto anche degli astenuti ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero di votanti, ai fini di determinare la maggioranza. Gli astenuti sono computati ai fini del calcolo della maggioranza dei voti.

Art.18

Disposizioni generali sulle Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni consiliari con funzioni preparatorie, referenti e consultive relativamente alle competenze del Consiglio Comunale.

2. Gli organi ed uffici del Comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da esso dipendenti, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione. Tale attività, nella pratica attuazione, sarà disciplinata da apposito Regolamento.

3. Nelle commissioni sarà sempre garantita la presenza della minoranza. A tale fine si procederà alla votazione con voto limitato.

4. La commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla prima della scadenza del termine.

5. La costituzione ed i funzionamento delle commissioni consiliari, saranno disciplinati da apposito Regolamento.

Art.19

Commissione consiliare per l'aggiornamento ed il riesame dello Statuto e dei Regolamenti

1. Il Consiglio istituisce una commissione consiliare permanente per la revisione ed il riesame dei regolamenti comunali e dello Statuto, la quale provvede, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, a predisporre in merito relazioni e proposte da presentarsi al Sindaco, quando ne verifichi la necessità.

2. La Commissione potrà provvedere, altresì, a predisporre i progetti di nuovi regolamenti, da sottoporre all'esame del Consiglio comunale, che si rendessero opportuni per una migliore attuazione dello Statuto e delle disposizioni delle leggi n.142/90 e 241/90.

Art.20

Approvazione dei Regolamenti

1. Tutti i regolamenti dovranno essere approvati con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Capo 2°

LA GIUNTA

Art.21

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, non inferiore a tre, fra cui un vicesindaco, nominati dal Sindaco entro la misura massima prevista dalla normativa vigente, garantendo la presenza di almeno un rappresentante per ciascun sesso.

2. Possono essere chiamati a far parte della Giunta, con esclusivo incarico assessorile, anche elettori non consiglieri comunali, scelti per loro specifiche competenze e riconosciuta onestà.

3. Non potranno essere chiamati a far parte della Giunta candidati all'ultima tornata elettorale comunale e non eletti.

4. Il numero degli assessori nominati anche se non consiglieri, viene fissato nel numero di uno.

5. Gli assessori esterni sono nominati con le stesse forme e contestualmente agli altri assessori.

6. Nel documento programmatico dovranno essere esplicitati i motivi che hanno indotto alla scelta, con la specificazione delle competenze e delle particolari qualità e capacità che hanno determinato la scelta.

7. Gli assessori esterni, partecipano alle sedute del Consiglio, con diritto di parola, ma non con diritto di voto, e la loro presenza non viene conteggiata per la determinazione del numero legale.

8. Le competenze e i poteri della Giunta Comunale sono quelli previsti dalla legge 8.6.1990 n.142.

Art.22
Incompatibilità

1. Non possono essere membri della Giunta comunale contemporaneamente i coniugi, i fratelli, gli ascendenti ed i discendenti, gli affini di primo grado, gli adottati e gli adottanti.

Art.23
Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

3. Non può essere nominato assessore colui che ha ricoperto in due mandati consecutivi la stessa carica.

4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art.24
Esercizio delle funzioni

1. La Giunta esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale ed in riunione non pubblica.

2. Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dallo Statuto per il funzionamento del Consiglio comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni, e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.

Art.25
Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso in cui venga approvata una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere scritta, motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art.26
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

3. Fino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco vengono svolte dal vicesindaco.

4. Il vicesindaco sostituisce il Sindaco anche in caso di impedimento temporaneo o di sospensione dell'esercizio.

5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono effetti trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Capo 3°
IL SINDACO

Art.27
Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni, le competenze ed i poteri che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, salvo quelle che, siano assegnate da apposito regolamento o da leggi ai dirigenti del Comune.

Art.28
Incarichi e deleghe agli Assessori

1. Il Sindaco può incaricare singoli assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici nei medesimi settori, riferendone alla Giunta.

2. Il Sindaco può altresì delegare gli assessori a compiere gli atti di sua competenza.

3. La delega non comprende il potere di emanare ordinanze.

Art.29
Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco provvede a sostituire il Sindaco, anche quale ufficiale di governo, in caso di impedimento o di assenza.

2. In caso di impedimento o di assenza del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano d'età.

Capo 4°
DISPOSIZIONI COMUNI

Art.30
Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, e dei loro parenti o affini, sino al 4° grado civile.
2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
3. L'astenuito non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario Comunale.

Art.31
Nomine

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
3. Le nomine e le designazioni di rappresentanti del Comune presso enti, aziende speciali e istituzioni, devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, relativo alle esperienze e capacità amministrative acquisite, da presentarsi almeno cinque giorni prima della riunione dell'organo collegiale da cui la nomina deve essere effettuata.
4. Essi saranno scelti, preferibilmente, al di fuori dei Consiglieri eletti e della lista dei candidati all'ultima tornata elettorale.

Titolo IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.32
Accesso agli atti ed alle informazioni

1. Il Comune assicura ai cittadini e alle libere forze associative, anche attraverso la stesura di apposito regolamento, nel rispetto delle norme dettate dalla legge n.241 del 7.8.1990, il diritto di accesso agli atti amministrativi nonché i diritti di ricerca e di visura.

Art.33
Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della Comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, valorizza quelle libere forme associative, che non contrastano con i principi del presente Statuto.

Art.34
Referendum

1. Per la consultazione dell'elettorato il Comune introduce l'istituto del referendum.
2. Il referendum ha natura consultiva e propositiva. Nel primo caso l'elettore è chiamato ad esprimere il suo voto su un progetto o un atto dell'Amministrazione o del Consiglio Comunale; nel secondo esprime il suo voto su una proposta nuova di opere o servizi o attività particolari che i promotori indicano nell'oggetto referendario.
3. Il referendum potrà essere indetto o dal Consiglio Comunale su delibera adottata con la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio stesso, o per richiesta scritta presentata dal 22% degli aventi diritto al voto al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il referendum non sarà valido qualora allo stesso non partecipi il 50% + 1 degli eletti iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà per dare indirizzi concreti all'organo amministrativo.
6. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria.
7. Potrà tenersi solo una tornata referendaria all'anno, anche su quesiti diversi, su richieste dell'elettorato e non dovrà coincidere con tornate elettorali politiche amministrative e precisamente durante tutto il periodo elettorale che si conclude con la proclamazione degli eletti.
8. Attesa la natura consultiva o propositiva del referendum, gli organi amministrativi comunali, Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale, potranno proseguire la loro attività e dare esecuzione agli atti amministrativi, anche in pendenza di referendum quando esso sia richiesto dall'elettorato. Se è il Consiglio Comunale a chiederlo, invece potrà attendere l'esito del referendum per deliberare sull'oggetto posto in consultazione, fatti salvi i casi di urgenza.
9. Sarà emanato un regolamento per la determinazione di tutti gli adempimenti riguardanti la richiesta, l'adozione, lo svolgimento e la proclamazione dei risultati.

Art.35

Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, hanno facoltà di presentare al Sindaco istanze, petizioni e proposte finalizzate alla migliore gestione e tutela degli interessi collettivi.

2. Apposito regolamento disciplinerà forme e modi di presentazione nonché i tempi entro i quali il Sindaco dovrà dar corso all'istruttoria della pratica, la durata della stessa e le modalità di comunicazione agli interessati degli esiti dell'istruttoria stessa.

Art.36

Altri istituti di partecipazione

1. Il Comune stabilisce che sia attribuito il potere di contribuire allo svolgimento delle attività amministrative anche agli abitanti e ne determina le modalità come segue:

- a) riconoscimento della possibilità di convocazione di assemblee pubbliche di cittadini, su iniziativa dell'amministrazione o su richiesta del 10% degli elettori, per problemi comunali o frazionali, con l'obbligo, da parte dell'Amministrazione di presenziare;
- b) entro il 31 marzo di ogni anno obbligatoriamente, il Sindaco o un suo delegato riunirà gli elettori di ogni frazione per informarli sull'attività svolta e sui programmi futuri di interesse della frazione e di tutto il territorio del Comune;
- c) istituzione della Consulta Comunale Permanente delle Associazioni, la quale avrà compiti consultivi e propositivi.

2. Gli Enti, le Associazioni e le forze sociali iscritte in apposito Albo esprimono un rappresentante che andrà a far parte di diritto della Consulta.

3. L'iscrizione all'Albo, che verrà definita con apposito Regolamento, è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti pubblici o a qualunque vantaggio economico, nonché per stipulare le convenzioni come previsto dall'art.12 della Legge 8.6.1990, n.142.

4. la Consulta sarà così costituita:

- a) Assemblea Generale, alla quale partecipano i rappresentanti da ciascuna associazione designati.
- b) Direttivo, che sarà eletto dalla stessa assemblea.
- c) Fa parte della consulta il Sindaco o un suo delegato, con l'obbligo di presenziare alle sedute, portare le istanze in Giunta e riferire alla Consulta stessa.

5. La Consulta verrà obbligatoriamente sentita dall'Amministrazione preventivamente alla discussione in Consiglio Comunale degli atti fondamentali della stessa e precisamente:

- a) prima dell'approvazione del Bilancio di previsione del Comune;
- b) prima dell'approvazione del Piano Regolatore generale e sue varianti, oltre che su tutti gli altri atti che il Comune riterrà opportuno.

6. L'organizzazione e il funzionamento della Consulta verranno definite con apposito regolamento.

Art.37

Azione popolare

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'ente.

2. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

Art.38

Difensore civico

1. E' costituito l'Ufficio del Difensore Civico il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nel confronto dei cittadini.

2. Il Comune è impegnato a promuovere la costituzione di un Difensore Civico unico per più Comuni della Valpolicella o della provincia di Verona.

3. Nel caso di esito positivo dell'iniziativa, il candidato alla carica è nominato dai Consigli comunali dei Comuni associati, a maggioranza dei 2/3 di voti, su designazione della conferenza dei Sindaci indetta tra i Comuni interessati, ed i relativi rapporti vengono definiti con apposita convenzione.

4. Se entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto l'iniziativa consortile non trova attuazione, il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri e resta in carica per la durata del Consiglio comunale che lo ha eletto.

5. Al Difensore Civico sono forniti sede e strumenti adatti.

6. I requisiti soggettivi del Difensore Civico, la dotazione complessiva dell'ufficio e quantaltro inerisce alla sua attività, sarà disciplinato da apposito regolamento.

Titolo V
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art.39

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'organizzazione strutturale e operativa degli uffici e dei servizi è informata ai principi della partecipazione e della razionalizzazione delle procedure, per conseguire, secondo criteri di autonomia, di funzionalità ed economicità di gestione, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'ente.

2. L'organizzazione deve ispirarsi ai principi di flessibilità e razionalizzazione delle strutture mediante una programmazione unitaria dei vari interventi.

3. Il processo organizzativo deve tendere al raggiungimento della massima efficienza uniformandosi a criteri di specializzazione e coordinamento del lavoro.

4. Il Comune riconosce e tutela comunque la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

Art.40

Ordinamento funzionale

1. L'ordinamento comunale si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e la individuazione delle relative responsabilità.

2. Ciascuna unità organizzativa utilizza autonomamente i mezzi assegnati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, secondo criteri di economicità.

3. Il responsabile dell'unità organizzativa, nel rispetto della professionalità dei dipendenti, ne organizza il lavoro, secondo criteri di efficienza.

4. Le unità organizzative, coordinate dal Segretario, collaborano reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

5. L'organizzazione di ciascuna unità è stabilita da apposito regolamento che disciplina anche lo stato giuridico ed economico del personale in relazione ai principi generali del pubblico impiego ed in conformità alle norme di legge riguardanti istituti e materie a questa riservati, nonché in attuazione diretta delle disposizioni degli accordi collettivi nazionali previsti dall'ordinamento; il regolamento disciplina altresì, la responsabilità, le sanzioni, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

6. Nel caso si debba attivare un procedimento disciplinare nei confronti di dipendenti, la commissione di disciplina, stabilita dal 10° comma dell'art.51 della Legge 8.6.1990 n.142, dovrà essere attivata dal Sindaco entro 30 giorni dalla notifica o dalla presa di conoscenza dei fatti.

Art.41

Il Segretario Comunale: ruolo e funzioni

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa è affidata agli uffici ed agli Organi burocratici del Comune.

2. Il Segretario comunale, funzionario statale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, persegue gli obiettivi ed i programmi decisi dall'Amministrazione e svolge funzioni di collaborazione e di consulenza, anche propositiva, nonché di sovrintendenza, coordinamento e direzione complessiva degli uffici e dei servizi, curando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale.

3. Il Segretario comunale, assiste, sul piano giuridico e funzionale, il Consiglio Comunale e la Giunta, partecipando alle relative sedute con funzioni consultive, di assistenza oltre che referenti, curandone direttamente, ed anche a mezzo di personale di sua fiducia, la redazione dei relativi verbali; inoltre assicura un costante supporto giuridico-legislativo agli organi tecnico-amministrativi del Comune.

4. E' responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazioni da sottoporsi al Consiglio ed alla Giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge. Completa l'istruttoria con il suo parere in merito alla legittimità della proposta.

5. Cura, avvalendosi della struttura dei servizi e del personale preposto l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale, dalla Giunta e dal Sindaco.

6. Esercita oltre a quelle previste dai precedenti commi le altre funzioni stabilite dalla legge ed in particolare:

a) roga i contratti nell'interesse del Comune;

b) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;

c) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento;

d) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti attestandone, su dichiarazione dei messi, l'avvenuta pubblicazione all'Albo, e cura il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo ed i capigruppo;

e) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze;

f) riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità o di disfunzione gestionale.

Art.42

Il Vice-Segretario

1. Con il regolamento organico può essere istituito un posto di vice segretario con compiti di ausilio del segretario comunale anche per ambiti di attività o serie di atti o tipi di procedure. Le funzioni di vice segretario possono essere cumulate con quelle di responsabile di un ufficio.

2. In caso di vacanza, impedimento o assenza del segretario comunale il vice segretario lo sostituisce nelle funzioni ad esso spettanti per legge, necessarie per l'attività degli organi e gli adempimenti previsti dalle norme vigenti, lo sostituisce inoltre nello svolgimento dei compiti di ausilio al Sindaco.

3. La nomina a vice segretario, richiede il possesso del titolo di studio necessario per accedere alla carica di Segretario comunale.

Art.43

I Responsabili di settore

1. I dipendenti preposti alle strutture funzionali secondo le articolazioni del piano di organizzazione degli uffici e dei servizi assumono la responsabilità del relativo settore di amministrazione, esprimono sulle proposte di deliberazione i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Titolo VI

ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art.44

La gestione dei servizi pubblici comunali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed espletamento di attività rivolte a realizzare fini di utilità sociale o a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità tenendo prioritariamente conto dei bisogni dei cittadini.

2. La gestione dei pubblici servizi è effettuata nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.

3. La scelta tra le varie forme organizzative previste dalla legge, viene effettuata sulla base dei principi sanciti dalla legge stessa e previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione.

4. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.

5. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.

6. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art.45

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri, per la gestione in economia dei servizi, fissando le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione di corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art.46

La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici, ivi compresa la realizzazione delle eventuali opere necessarie, in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara, in conformità a quanto previsto dalla legge con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

4. Fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in ordine alla scelta del concessionario e delle relative procedure concorrenziali, la concessione a terzi di un servizio pubblico è comunque subordinata alla esistenza ed alla permanenza di condizioni di assoluta trasparenza patrimoniale e reddituale dell'impresa concessionaria e della sua attività.

Art.47

Istituzione e azienda speciale

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale, è effettuata a mezzo di aziende speciali che possono essere preposte anche a più servizi.

2. Il Consiglio comunale approverà lo statuto ed il regolamento dell'Azienda Speciale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire "Istituzioni" organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia giuridica.

4. Il Consiglio Comunale approverà lo statuto della "Istituzione" a maggioranza assoluta dei propri componenti. Il Consiglio Comunale disciplinerà il funzionamento e l'ordinamento della "Istituzione", attraverso lo Statuto del Comune ed i regolamenti comunali.

5. Gli organi dell'Azienda e dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

6. Con apposito regolamento sono disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui l'Amministrazione conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art.48

Partecipazione a società di capitali

1. Il Comune può partecipare, valutarne le circostanze in relazione alla natura del servizio pubblico da erogare, a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, o promuoverne la costituzione.

2. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi generali dell'attività, ai quali devono uniformarsi gli amministratori e sindaci di nomina comunale e i rappresentanti del Comune.

3. Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art.2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio comunale.

Art.49

Promozione di forme associative e di cooperazione tra Amministrazioni pubbliche

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l'azione integrata e coordinata delle stesse.

2. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle strutture associative è il Sindaco o una persona da esso delegata, e la loro attività nella struttura associativa, dovrà uniformarsi agli indirizzi generali determinati dal Consiglio Comunale.

Titolo VII

FINANZA E CONTABILITA'

Capo 1°

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

Art.50

Principi e criteri

1. L'Ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge e dalle disposizioni che il Consiglio Comunale, nel rispetto della stessa, stabilisce con apposito regolamento.

2. Il Comune persegue, attraverso l'utilizzo dei propri beni, l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai messi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

3. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

Art.51

Attività finanziaria e utilizzo delle risorse

1. L'attività finanziaria e l'utilizzo delle risorse del Comune, avviene nell'ambito di una programmazione generale che viene discussa annualmente in concomitanza con il bilancio di previsione per l'anno successivo.

2. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili, dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi, affinché siano consentiti oltre al controllo finanziario e contabile anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

Art.52

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Bilancio di previsione ed i connessi atti di programmazione sono redatti dalla Giunta Comunale, la quale esamina e valuta previamente i criteri per la loro impostazione, definendone i contenuti, i programmi e gli obiettivi.

2. Il Bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di partecipazione popolare, che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.

3. Il Bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale, entro i termini previsti dalla legge osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

4. Nessuna spesa può essere deliberata se non sia indicata la relativa copertura o non siano individuati i mezzi per farvi fronte.

Art.53

Rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione, attinenti ai costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio od intervento, sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto che comprende il conto finanziario ed il conto patrimoniale.

2. Il conto consuntivo è sottoposto all'esame del Consiglio dei Revisori dei conti, ed è deliberato dal Consiglio Comunale, entro i termini di legge.

3. La Giunta Comunale, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo esprime le proprie valutazioni in merito ai risultati ottenuti, in rapporto alle risorse applicate e sull'efficacia dell'azione condotta.

Art.54

Revisione economico-finanziaria

1. il Consiglio elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, prescelti in conformità a quanto disposto dalla legge.

2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, al loro incarico secondo le norme di legge, di statuto e di regolamento.

3. Il Collegio dei Revisori, in conformità di quanto stabilito dal regolamento di contabilità:

a) collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo;

b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune;

c) attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti, ai documenti del Comune e alle risultanze del sistema di controllo di gestione, quando in vigore.

5. I revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

6. I diritti, ivi compresi il corrispettivo economico, e gli obblighi dei revisori sono stabiliti da apposita convenzione sulla scorta delle norme di legge, statutarie e regolamentari.

Capo 2°

LA CONSERVAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art.55

Beni comunali

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

2. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del Codice Civile.

3. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

4. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.

5. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.

6. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in questo rivestono un carattere pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

7. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

8. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimento del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

Art.56

Inventario

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.
2. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.
3. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.
4. L'attività gestionale dei beni, che si applica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzioni, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta dei beni medesimi sono disciplinati da apposito regolamento, nell'ambito dei principi di legge.

Capo 3°

TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Art.57

Il servizio di cassa

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art.9 del D.L. 10.11.1978 n.702, convertito nella legge 8.1.1979 n.3.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art.59, 1° comma, della legge 8.6.1990 n.142, nonché dalla stipula della convenzione.

Titolo VIII

APPALTI E CONTRATTI

Art.58

Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza indicante:
 - a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.
4. per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il Sindaco o, in sua vacanza, chi lo sostituisce.

Titolo IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.59

Consigli di frazione

1. Le Circoscrizioni di Sant'Ambrogio di Valpolicella, Domegliara, Ponton, Gargagnago, S.Giorgio e Monte istituite ai sensi della Legge 8.4.1976 n.278, con deliberazione consiliare 14.10.1983 n.66, esaminata senza rilievi da parte del Comitato Regionale di Controllo di Verona in seduta del 5.12.1983, incompatibili con il nuovo assetto dettato dall'art.13 della Legge 8.6.1990 n.142, si intendono prorogate, ai sensi del 2° comma dell'art.60 della citata legge, sino alla prima scadenza del Consiglio Comunale successiva all'adozione del presente Statuto.
2. L'ordinamento, le attribuzioni ed il funzionamento dei Consigli di frazione, restano disciplinati dalle norme di cui al Regolamento approvato con la citata deliberazione consiliare 14.10.1983 n.66, in quanto compatibili con quelle del presente Statuto.

Art.60

Regolamenti comunali anteriori

1. I Regolamenti Comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore per le parti di cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

Art.61

Commissioni per i Regolamenti attuativi

1. Entro 30 giorni dalla data di deliberazione del presente Statuto, il Consiglio Comunale provvederà alla costituzione di una Commissione per le predisposizioni dei Regolamenti attuativi del presente Statuto.
2. La Commissione provvederà alla stesura dei Regolamenti entro i termini di 18 mesi dal suo insediamento.

Art.62

Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto comunale, adottato ai sensi di legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
2. Con l'entrata in vigore dello Statuto cessa l'applicazione del regime transitorio disposto dalla legge.
3. Le modificazioni allo Statuto possono essere proposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta comunale o su richiesta di uno o più Consiglieri. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte predette e dei relativi allegati almeno 30 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.
4. Il Consiglio comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini che risiedono nel comune e degli Enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede, affidandone alla Giunta l'esecuzione.
5. Le norme del presente Statuto saranno interpretate secondo i criteri contenuti nell'art.12 delle preleggi e alla luce delle disposizioni di cui alla legge 142/90.

=====